

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-3793 del 08/08/2019
Oggetto	Concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal torrente Lecora ad uso idroelettrico in località Boschetto in comune di Albareto (PR). Ditta: ERINN srl. Pratica: PR07A0143
Proposta	n. PDET-AMB-2019-3883 del 08/08/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno otto AGOSTO 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE);
- le d.G.R. n. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e n. 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica "Progetto Demanio Idrico");

PRESO ATTO:

- della domanda presentata all'interno del procedimento di valutazione di impatto ambientale, acquisita con protocollo regionale numero 144776 del 30 maggio 2007 on cui la ditta AET Idronord srl ha richiesto la concessione di derivazione di acqua superficiale ad uso idroelettrico,

in località Boschetto, nel Comune di Albareto in Provincia di Parma, ai sensi dell'art. 6 R.R. 41/2001 (cod. PR07A0143);

- che in data 12 dicembre 2017 la società Erinn srl invia richiesta di voltura della procedura;
- che gli obblighi di pubblicazione come da art. 10 del RR 41/2001 sono stati assolti con gli avvisi pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 130 del 29/08/2007 e n. 24 del 07/02/2018 ;

ESAMINATA la documentazione presentata a corredo dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale dalla quale emergono i seguenti dati, relativi all'istanza di concessione di acque superficiali:

- il prelievo avviene da acqua superficiale destinata ad un impianto idroelettrico con opera di presa fissa situata al foglio 52 fronte mappale 240, nella località Boschetto nel Comune di Albareto (PR);
- la portata massima di esercizio è pari a 636 l/s;
- la portata media derivabile è di 229 l/s, il salto idraulico è di 58,53 m e la potenza nominale è di 134,70 kW;
- la risorsa è destinata all'uso idroelettrico;

PRESO ATTO che nell'ambito dell'istruttoria di valutazione di impatto ambientale (chiusura della conferenza di servizi e firma del rapporto ambientale del 15/07/2019) sono stati acquisiti i pareri degli enti interessati alla concessione di derivazione di acqua pubblica, quali l'Autorità di Bacino distrettuale del fiume Po, la Provincia di Parma, l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, il Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici e il Servizio Aree Protette, Foreste e Sviluppo della Montagna della Regione Emilia;

VALUTATO ammissibile il rilascio della concessione di derivazione alle seguenti condizioni risultanti dalla conferenza dei servizi oltre a quanto indicato specificatamente nei pareri espressi

dalla Provincia di Parma e dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza e territoriale e la Protezione Civile, richiamati nel disciplinare allegato:

- la derivazione potrà essere esercitata lasciando defluire a valle della stessa una portata minima pari a 181 l/s, che dovrà esser garantita alla gaveta in destra idraulica con soglia inferiore alla griglia dell'opera di presa;
- la concessione di derivazione di acqua pubblica è assentibile con le seguenti caratteristiche:
 - portata massima derivabile 636 l/s;
 - portata media derivata 229 l/s
 - salto idraulico 58,53 m;
 - potenza nominale 134,70 kW;
- dovranno essere installati, e mantenuti in regolare stato di funzionamento idonei dispositivi per la misurazione delle portate d'acqua pubblica derivate, nonché di quelle lasciate defluire o, in alternativa delle portate in arrivo. A tal fine dovrà essere predisposto e presentato idoneo progetto per approvazione, anteriormente alla comunicazione di fine lavori, al Servizio Tutela Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici. I dati provenienti da tale monitoraggio dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno al Servizio Tutela Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici e ad ARPAE SAC di Parma;
- dovrà essere realizzato un piano di monitoraggio post operam dei parametri LiMeco, IFF, IBE/STAR_ICMi e la componente fauna ittica. Le risultanze di tali monitoraggi dovranno essere trasmesse, accompagnate da relazione di sintesi, annualmente alla Regione Emilia-Romagna – Servizio Tutela Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici, nonché ad ARPAE – Sezione di Parma – Servizio Sistemi Ambientali;

CONSIDERATO sulla base delle risultanze della istruttoria tecnico-amministrativa, che le occupazioni delle aree del demanio idrico siano le seguenti:

- dissabbiatore, relativo pozzetto di scarico e porzione della condotta forzata individuata nel comune di Albareto (PR) al foglio 52 antistante il mappale 240;
- scarico dell'opera di restituzione individuata nello stesso comune stesso foglio fronte mappale 1144;
- opere di cantierizzazione individuate nello stesso comune al foglio 52 antistante i mappali 240 e 904;

VALUTATO che:

- il canone quantificato per l'intero anno 2019 risulta, per l'utilizzo della risorsa idrica e l'occupazione permanente di demanio idrico, pari a 2.835,14 euro a cui si somma l'occupazione temporanea per la cantierizzazione pari a 125,00 euro per un importo complessivo pari a 2.960,14, per cui il canone effettivamente dovuto per l'anno 2019, conteggiato per sei mensilità, risulta di 1.480,07 euro;
- il deposito cauzionale dovuto sia pari ad una annualità di canone, ovvero pari a 2.960,15 euro;

ACCERTATO che il richiedente ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie, a titolo di deposito cauzionale e canone per l'anno in corso;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. PR07A0143;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire a ERINN srl, c.f. 08152780964, la concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali cod. PR07A0143, ai sensi dell'art. 6, R.R. 41/2001, e l'occupazione di terreno del demanio idrico del torrente Lecora strumentale all'utilizzo della risorsa idrica, come di seguito descritta:

- prelievo esercitato mediante l'opera di presa della centrale idroelettrica in sinistra idraulica del torrente Lecora;

- ubicazione del prelievo: località Boschetto del Comune di Albareto (PR), su terreno demaniale, censito al fg. n. 52, fronte mapp. n. 240; coordinate UTM RER x: 555.816 y: 920.215;
 - destinazione della risorsa ad uso idroelettrico;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 636, portata media pari a l/s 229 per produrre con un salto legale di 58,53 m la potenza nominale di 134,70 kW;
 - occupazione di area demaniale permanente da parte del dissabbiatore, della condotta forzata e degli scarichi, oltre all'occupazione temporanea delle opere di cantiere fino al termine dei lavori di realizzazione dell'impianto;
2. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2038;
 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 01/08/2019;
 4. di quantificare l'importo del canone per l'intero anno 2019 in 2.835,14 euro a cui sommare l'occupazione temporanea di 125,00 euro risultando un complessivo di 2.960,15 euro, di cui sono state versate le sei mensilità dovute;
 5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 2.960,15 euro;
 6. di notificare il presente provvedimento attraverso posta elettronica certificata;
 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
 8. di dare atto che il presente provvedimento acquista efficacia dalla data di approvazione del provvedimento autorizzatorio unico ai sensi dell'art. 20 comma 6 della Legge Regionale n. 4 del 20 Aprile 2018;
 9. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, risultando l'imposta di registro superiore ad euro 200,00, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986, stabilendo che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;

10.di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;

11.di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Progetto Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata a ERINN srl, c.f. 08152780964 (cod. PR07A0143).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA

1. L'opera di presa è sita in località Boschetto del Comune di Albareto (PR), su terreno demaniale, censito al fg. n. 52, fronte mapp. n. 240; coordinate UTM RER x: 555.816 y: 920.215.
2. L'opera di presa è costituita da una captazione a trappola con derivazione laterale in sinistra idraulica del torrente Lecora.
3. La derivazione è a servizio dell'impianto idroelettrico che oltre all'opera di presa è composto dai seguenti elementi principali:
 - canale derivatore, dissabbiatore con scarico e pozzetto di carico;
 - condotta forzata di tubazione circolare in acciaio saldato con DN 700 mm completamente interrata;
 - fabbricato principale, con dimensioni esterne di 10,60 x 7,60 m e altezza del colmo pari a 6,75 m, contenente le apparecchiature elettromeccaniche.
 - opere di restituzione di lunghezza di circa 20 metri a sezione rettangolare di dimensioni 1500 mm x 500 mm.

ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso idroelettrico.
2. Il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 636, portata media pari a l/s 229 per produrre con un salto legale di 58,53 m la potenza nominale di 134,70 kW.

3. Il prelievo di risorsa idrica dal torrente Lecora può essere esercitato nell'intero arco dell'anno, salvo il rispetto del deflusso minimo vitale nella misura di 181 l/s da lasciar defluire a valle dell'opera di presa.

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. La determinazione del canone è stata ottenuta secondo quanto segue:

- a. per l'uso della risorsa idrica l'importo è pari a 1.943,20 euro;
- b. per l'occupazione delle aree demaniali l'importo è pari a 891,94 euro;
- c. per l'occupazione temporanea delle aree demaniali l'importo è pari a 125,00 euro;

L'importo del canone determinato per l'occupazione temporanea delle aree demaniali è dovuto fino all'anno in cui si comunica la fine lavori. Per gli anni successivi alla comunicazione di fine lavori l'importo pari a 125,00 euro non dovrà essere corrisposto.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente n. 001018766103 intestato alla Regione Emilia Romagna per le somme dovute per l'utilizzo dei beni del demanio idrico STB 445 con Iban IT-94-H-07601-02400-001018766103, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

3. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 2.960,15 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito

anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2038.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario deve installare e mantenere in regolare stato di funzionamento idoneo e tarato dispositivo per la misurazione della portata, del volume di acqua derivata, nonché di quelle lasciate defluire (o in alternativa delle portate in arrivo). A tal fine dovrà essere predisposto e presentato per approvazione, anteriormente alla comunicazione di fine lavori, al Servizio Tutela Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici idoneo progetto I dati provenienti da tale monitoraggio dovranno essere trasmessi entro il 31 gennaio di ogni anno ad ARPAE –SAC Parma e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.

2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.

3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.

4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La

sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.

5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.

6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.

7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. **Responsabilità del concessionario** - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

1 Si fanno proprie le seguenti prescrizioni dettate dalla Conferenza dei Servizi indetta dal servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale della Regione Emilia Romagna :

1.1 L'abbattimento di specie arboree autoctone deve essere accompagnato da un ripristino delle medesime con alberature di egual specie o simile e sorveglianza almeno quadriennale, dopo il re-impianto, sulle condizioni di attecchimento e sulla necessità di eventuale risarcimento. Dovrà pertanto essere redatta una adeguata documentazione fotografica entro tre mesi dalla fine dei lavori, di avvenuta ottemperanza all'Ente delegato in materia forestale.

1.2 Deve essere realizzato un piano di monitoraggio post operam dei parametri LiMeco, IFF, IBE/STAR_ICMi e la componente fauna ittica. Le risultanze di tali monitoraggi dovranno essere trasmesse, accompagnate da relazione di sintesi, annualmente alla Regione Emilia-Romagna –

Servizio Tutela Risorsa Acqua, Aria e Agenti fisici, nonché ad ARPAE – Sezione di Parma – Servizio Sistemi Ambientali.

1.3 Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni individuate dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza e territoriale e la Protezione Civile:

- Eventuali opere temporanee e provvisorie alla realizzazione dei lavori, non esattamente definibili in sede progettuale, quali pista di accesso al cantiere, deviazioni di acque, formazione di arginelli di protezione ecc dovranno essere concordate sul posto alla presenza di funzionari del Servizio.
- Saranno a carico del richiedente tutte le opere necessarie per la salvaguardia della proprietà e la conservazione del buon regime delle acque del torr. Lecora nonché tutti i lavori e le opere necessarie a scongiurare, anche in occasione di eventi eccezionali, il danneggiamento dei lavori.

1.4 Devono essere rispettate le seguenti prescrizioni individuate dalla Provincia di Parma:

- taglio della pavimentazione mediante apposita fresa meccanica;
- scavo a cielo aperto di mezza carreggiata della profondità di cm. 100,00 e larghezza cm. 50,00 con trasporto a rifiuto di tutto il materiale di risulta, realizzato perpendicolarmente all'asse stradale e traffico limitato alla seconda metà;
- sul fondo dello scavo dovrà essere posizionato il tubo della condotta rinfiancato con sabbia non oltre 10 cm. sopra l'estradosso del tubo;
- posa di lastre portanti d'acciaio su detta metà con formazione dei raccordi in conglomerato bituminoso per addolcire il superamento della lastra da parte del traffico;
- inversione della semicarreggiata abilitata al traffico;
- ripetizione delle operazioni come ai punti sopra per la seconda semicarreggiata;
- riempimento dello scavo con malta cementizia aerata tipo GEOMIX, fino a 12 cm. al di sotto dal piano stradale;

- posa di lastre portanti d'acciaio anche sulla seconda semicarreggiata coi raccordi bitumati;
- riapertura completa al traffico;
- trascorse 36 ore dal getto della malta rasare con binder e rullare (senza dossi);
- entro 30 giorni fresare per 3,5 cm la carreggiata a tutta larghezza e per 10 m a cavaliere dello scavo e posare il tappeto con vibrofinitrice a perfetto raccordo con la pavimentazione esistente;
- le riprese della pavimentazione stradale nel periodo intercorrente fra il ripristino provvisorio e il ripristino definitivo sono a completo carico della ditta richiedente.

Per quanto riguarda i materiali:

- malta cementizia aerata tipo GEOMIX: miscela cementizia aerata autolivellante tipo Geomix o similari, costituita da cemento, sabbia di D max = 6 mm, additivi aeranti, fluidificanti ed antiritiro tali da determinare un contenuto d'aria variabile tra il 25 e il 30 %, avente resistenza a compressione a 28 gg. variabile tra 10 e 35 kg/cmq, e peso specifico compreso tra 1650 e 1850 kg/mc — Dosaggi: 1,5 q.li/mc cemento tipo 325, 12,5 q.li/mc sabbia, 170 lit/mc acqua, 2,5 lit/mc additivo speciale;
- conglomerato bituminoso Binder 0/20: quantità di bitume: 5%, percentuale dei vuoti: 3-7%, stabilità Marshall: > 900 kg, rigidità Marshall: > 300 kg/mm, prove su manto finito (carote): percentuale dei vuoti dopo un anno 3-7%;
- conglomerato bituminoso Tappeto 0/10: quantità di bitume: 5,5 - 6%, percentuale dei vuoti: 3-6%, stabilità Marshall: > 1000 kg, rigidità Marshall: > 300 kg/mm, prove su manto finito (carote): percentuale dei vuoti dopo un anno 3-6%.

I lavori dovranno essere eseguiti in modo tale da non interrompere la circolazione e quindi consentire il deflusso del traffico a senso unico alternato regolato da impianto semaforico o da movieri. Nel caso in cui si utilizzi un impianto semaforico il concessionario dovrà utilizzare impianti mobili da cantiere con ottica a LED ed alimentazione a pannello solare fotovoltaico in

modo tale da evitare lo spegnimento dell'impianto a causa dell'esaurimento delle batterie nelle ore in cui il cantiere stradale é inattivo. Prima dell'esecuzione dei lavori dovrà essere richiesto apposito nulla osta all'Ufficio Concessioni Stradali.

2.1 Si potrà rivedere la valutazione idraulica quando sia ritenuto necessario a tutela degli interessi pubblici o a causa del non rispetto delle previsioni progettuali approvate, comportando l'obbligo di rimettere ogni cosa allo stato pristino, a totale cura e spesa del concessionario, nel termine temporale che gli verrà fissato.

2.2 Il concessionario si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio, e così pure di rispondere ad ogni danno alle persone.

2.3 Tutte le opere che verranno eseguite a seguito del presente parere saranno realizzate a cura e spese del richiedente e così pure tutte le opere di manutenzione che si rendessero necessarie per mantenerne l'efficienza.

ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.